

Dario Luongo

Giuseppe Grippa: un difensore della feudalità seguace di Beccaria

Giuseppe Grippa: a Feudality Defensor, Following Beccaria

ABSTRACT: Giuseppe Grippa was one of the most singular figures of southern culture at the end of the eighteenth century. Critic of Gaetano Filangieri, he intransigently defended the primogeniture and the fideicommissum, arguing that the baronage was an effective antidote to the tyrannical degeneration of sovereign power. At the same time he supported the electivity of judges and local governors, and, emphatically adhering to the views of Cesare Beccaria, he decidedly took a stand against the death penalty.

KEY WORDS: feudal question, accusation and inquisition, death penalty, primogeniture and fideicommissum, judges electivity, legal proof, moral certainty.

SOMMARIO: 1. Rinnovamento scientifico e critica delle *auctoritates* - 2. Il problema dei maggiorascati e dei fedecommissi - 3. Il potere feudale argine al dispotismo e garanzia di stabilità politica - 4. Andamento demografico, economia e potere baronale - 5. Monarchia e corpi intermedi - 6. L'elettività dei magistrati - 7. Arbitrio giudiziario, accentramento e forme di governo - 8. L'accusa - 9. Certezza morale e certezza legale - 10. Contro la pena di morte.

1. *Rinnovamento scientifico e critica delle auctoritates*

A rendere ricco e variegato il panorama della cultura meridionale del tardo Settecento fu, oltre al contributo dei maggiori illuministi, quello di un insieme di personalità che, pur non ponendosi ai massimi livelli della riflessione illuministica, furono tutt'altro che insensibili alle tensioni riformatrici del tempo. Le loro opere presentavano livelli diversi di consapevolezza critica in rapporto alle diverse tematiche affrontate: retaggi conservatori convivevano con coraggiose aperture innovatrici. D'altro canto, sarebbe metodologicamente errato attendersi in ogni caso la delineazione di coerenti quadri progettuali da parte di chi si mostrò sensibile alle novità della temperie culturale settecentesca.

È emblematica, al riguardo, la figura di Giuseppe Grippa¹. Questi polemizzò in maniera netta con le posizioni antifeudali di Gaetano Filangieri, ma mostrò, sul piano giuridico-istituzionale, aperture riformatrici che non rendono implausibile ascriverlo alla cultura riformatrice meridionale del tardo Settecento. D'altro canto, l'insegnante di Matematica delle Scuole di Salerno nel 1799 aderì alla Rivoluzione. Nella *Scienza della Legislazione criticata* egli fece di tutto per mostrarsi tutt'altro che un attardato difensore di posizioni conservatrici.

Fin dall'esordio la sua strategia argomentativa appariva sottile e ariosa. Non tanto per gli elogi a Filangieri, che erano alquanto di maniera (richeggiando quanto quest'ultimo, come si vedrà, aveva scritto di Montesquieu, diceva di stimare l'autore della *Scienza della legislazione* tanto da «venerare i suoi stessi errori»), quanto per l'esaltazione della libertà scientifica e gli apprezzamenti espressi per la libertà di stampa, ormai pienamente garantita dai «Savj Legislatori dell'Americana Repubblica». Grippa, fra l'altro, evocava gli ostacoli che gli aristotelici avevano opposto alla diffusione delle tesi innovative esposte da Galileo Galilei nel *Sidereus Nuncius*. Si era trattato di un vero e proprio

¹ Per un profilo di Giuseppe Grippa cfr. N. Cortese, *Stato e ideali politici nell'Italia meridionale nel Settecento e l'esperienza di una Rivoluzione*, in Id., *Memorie di un generale della Repubblica e dell'Impero. Francesco Pignatelli principe di Strongoli*, Bari 1927, *passim*; P. Villani, *Il dibattito sulla feudalità nel Regno di Napoli dal Genovesi al Canosa*, in *Saggi e ricerche sul Settecento*, Napoli 1968, pp. 269-273.

tentativo di «fargli la guerra» per essersi lo scienziato toscano posto contro Aristotele. Un comportamento che era tipico di chi giudicava «con prevenzione»². Insomma, l'autore della *Scienza della Legislazione criticata* mostrava di prendere nettamente le distanze dalla cultura aristotelico-scolastica e di volersi collocare nel fronte dei “moderni”. Coerentemente, era elastica la difesa che egli faceva della feudalità, ossia non priva di aperture alle ragioni dei critici del sistema feudale.

2. Il problema dei maggiorascati e dei fedecommissi

Grippa, ad esempio, non negava che maggiorascati e fedecommissi fossero di ostacolo all'aumento della popolazione e all'«equabile diffusione delle ricchezze». Non negava neanche i danni che derivavano alla «Società» dall'essere i beni feudali fuori commercio. Inoltre, ammetteva che spesso i feudatari si davano al vizio o effettuavano delle vendite fraudolente, facendosi scudo del fatto che i loro beni non sarebbero comunque usciti dal patrimonio familiare. Ma il rimedio proposto da Filangieri, ossia l'abolizione dei maggiorascati e dei fedecommissi, gli appariva «troppo violento»³.

La presa di distanze dalle tesi filangieriane avveniva su un terreno teorico che era innegabilmente avanzato, giacché Grippa si interrogava sul fondamento stesso del diritto di succedere. Egli negava che la materia successoria avesse una base nel diritto naturale: il che conduceva alla conclusione che, se non diversamente disposto, i beni, terminata la vita del loro titolare, erano incamerati dalla collettività. Alla morte dei proprietari – notava Grippa – essi ritornavano «pel primitivo dritto di natura nel patrimonio comune». Era noto, infatti, che gli uomini avevano rinunciato all'originaria comunione dei beni e dato vita alla proprietà privata «per economico espediente» o per consenso espresso o tacito. Pertanto, il diritto di testare e quello di succedere *ab intestato* non derivavano dalla natura, ma da quel «patto de' Popoli» da cui avevano tratto origine le società politicamente organizzate o dalle leggi civili⁴. Ne derivava che non erano i precetti del diritto naturale, ma valutazioni squisitamente utilitarie a suggerire l'opportunità che i beni restassero all'interno del patrimonio familiare. Era in quel modo, infatti, che si contraevano «matrimonj vantaggiosi», si acquistavano feudi e si entrava nel patriziato. Nel contempo, i vantaggi derivanti dall'immobilizzazione del patrimonio feudale non rendevano peggiore la posizione dei «secondogeniti»,

² G. Grippa, *La Scienza della Legislazione sindacata. Ovvero Riflessioni Critiche sulla Scienza della Legislazione del Signor Cav. D. Gaetano Filangieri*, t. I, Napoli 1784, pp. 9-15.

³ Ivi, p. 20.

⁴ Ivi, p. 21.

che, sostenuti dalla posizione sociale delle proprie famiglie, avevano la possibilità di ottenere benefici ecclesiastici, arcivescovati e posti elevati nell'esercito e nella «pubblica amministrazione». Inoltre, dedicandosi allo studio della giurisprudenza, potevano ottenere cariche nelle magistrature. Tutti vantaggi che sarebbero stati loro preclusi se i beni degli antenati non fossero stati sottoposti «alla legge del maggiorascato, e del fedecomesso»⁵.

Qui la difesa del privilegio sociale era esplicita. Grippa accoglieva senza mezzi termini quella logica della “predestinazione sociale” in cui Mario Ascheri ha visto uno degli elementi costitutivi dell'identità italiana quale si andò delineando nel tardo Medioevo a seguito della crisi delle dinamiche partecipative e della chiusura oligarchica degli organismi politici comunali⁶.

Chiara era l'adesione di Grippa al relativismo montesquieuiano. Secondo lo studioso maggiorascati e fedecomessi non si addicevano alle democrazie perché in queste bisognava perseguire la massima eguaglianza possibile. Nelle democrazie – puntualizzava Grippa – il divieto dei maggiorascati e dei fedecomessi era non solo utile, ma necessario⁷. Invece, alla monarchia, che costituiva la forma di governo vigente nella maggior parte degli Stati europei, l'«Ordine dei Nobili» era «assolutamente necessario». E quell'«Ordine» non poteva mantenersi senza maggiorascati e fedecomessi. La nobiltà, infatti, se non era sostenuta dalle ricchezze, era «un'ombra senza corpo». Eliminando i maggiorascati e i fedecomessi, sarebbe andato distrutto il suo patrimonio ed essa sarebbe diventata «un fantasma».

Ma l'eliminazione dei maggiorascati e dei fedecomessi avrebbe avuto come conseguenza il venir meno della stessa monarchia⁸. Per Grippa la connessione fra monarchia e feudalità era infatti strettissima. Era partendo dall'argomento, già esposto in precedenza, secondo cui le regole della successione dipendevano dai principî politici e trovavano una disciplina nelle leggi civili, che lo studioso descriveva l'incidenza delle diverse visioni del potere operanti in epoca altomedievale sugli assetti socio-politici. Egli puntualizzava che derivava dal diritto franco la regola, vigente nelle monarchie europee, secondo cui nei feudi succedevano i primogeniti a esclusione di tutti gli altri⁹. Regola della primogenitura che, secondo Grippa, era funzionale alle esigenze militari: «Quell'ajuto, che in tempo di guerra può dare al Principe un solo Barone ricco, non possono darglielo più poveri uniti insieme. Le scienze politiche, egualmente che le fisiche, sono scienze di esperienza».

Ancora una volta una puntualizzazione con cui Grippa mostrava di non

⁵ Ivi, pp. 24-25.

⁶ M. Ascheri, *Medioevo del potere. Le istituzioni laiche ed ecclesiastiche*, Bologna 2009², pp. 377-399.

⁷ G. Grippa, *La Scienza*, cit., t. I, p. 29.

⁸ Ivi, pp. 31-32.

⁹ Ivi, p. 34.

essere estraneo alla sensibilità dei “moderni”. Che la riflessione giuspolitica non potesse prescindere dalle metodologie adottate dagli scienziati della natura era insegnamento che derivava dal pensiero hobbesiano e pufendorfiano. E che la decadenza dei Longobardi in Italia fosse dipesa dalla divisione ereditaria dei feudi era tesi che Grippa avvalorava rifacendosi a un campione della cultura giuridica meridionale di indirizzo critico come Pietro Giannone¹⁰.

Filangieri, nella sua polemica contro i maggiorascati e i fedecommissi, aveva scritto che tutto ciò che tendeva a limitare il numero dei proprietari non faceva che accrescere la «funesta sproporzione» che vi era fra le ricchezze dei cittadini. L’abolizione dei maggiorascati e dei fedecommissi avrebbe invece consentito una maggiore diffusione della ricchezza. Da quella redistribuzione avrebbero tratto vantaggio anche quanti fossero rimasti nullatenenti perché, aumentando il numero dei proprietari e quindi la domanda di lavoro, sarebbe cresciuto il prezzo della manodopera.

L’autore della *Scienza della legislazione* non aveva mancato di puntualizzare che l’abolizione dei maggiorascati e dei fedecommissi sarebbe stata compatibile con la sopravvivenza della feudalità. Avendo infatti una famiglia un solo feudo, al primogenito si sarebbe potuta attribuire la «baronia», mentre i singoli fondi feudali avrebbero potuto essere divisi «egualmente agli altri fratelli». Avendo invece la famiglia più feudi, questi avrebbero potuto essere «ripartiti fra tutti i figli». Peraltro, aumentando il numero dei feudatari, se in tempo di guerra il re avrebbe avuto un numero maggiore di difensori, in tempo di pace il popolo avrebbe avuto un numero minore di oppressori. Filangieri aveva pertanto definito il «pregiudizio più irritante» quello di ritenere l’abolizione dei maggiorascati e dei fedecommissi incompatibile con la costituzione monarchica. Dall’aumento del numero dei proprietari la corona avrebbe acquistato una maggiore sicurezza, giacché i grandi proprietari avevano un forte interesse alla conservazione dello Stato¹¹.

Nonostante le precedenti concessioni alle ragioni dei critici dei maggiorascati e dei fedecommissi, Grippa replicava qui in maniera alquanto sbrigativa alle posizioni di Filangieri, negando che la concentrazione delle ricchezze danneggiasse l’economia. L’«incultura de’ terreni» – ribatteva – era esclusivamente da addebitare alla «balordaggine di chi li possiede»¹².

¹⁰ Ivi, p. 35.

¹¹ G. Filangieri, *La scienza della legislazione*. Edizione critica diretta da V. Ferrone, Venezia 2003, vol. II, lib. II, cap. XXXVI, pp. 241-245.

¹² G. Grippa, *La Scienza*, cit., t. I, p. 41.

3. *Il potere feudale argine al dispotismo e garanzia di stabilità politica*

L'unica conseguenza delle misure proposte da Filangieri sarebbe stata per Grippa il peggioramento della situazione economica dei feudatari, per cui le comunità avrebbero potuto più facilmente redimersi dalla loro «giurisdizione». In tal modo il «sistema feudale» sarebbe stato in un breve lasso di tempo distrutto¹³. E sarebbe venuto meno un fondamentale argine al dispotismo.

Nell'affrontare quel tema, Grippa muoveva da un parallelismo fra i sudditi dei principi europei e quelli dei principi asiatici. La condizione dei primi era incomparabilmente migliore di quella dei secondi. La differenza consisteva nel fatto che i principati asiatici erano «assolutamente dispotici» perché in essi si governava senza leggi, «ad arbitrio e capriccio; e perciò tutto è tirannia, tutto è barbarie». Invece, nelle monarchie europee si governava «con leggi fisse, e stabilite». I principi facevano le leggi, ma non giudicavano; i giudici giudicavano, ma non facevano le leggi. «Sicché in quelli Governi tutto è certo, tutto è sicuro, tutto è stabilito: ognuno è padrone della sua vita, e delle sue robe, purché osservi le leggi».

Ma era pur sempre il principe a nominare i ministri. Nelle sue mani erano inoltre la «potestà esecutrice», le rendite dello Stato e l'esercito¹⁴. Se la costituzione monarchica non degenerava in dispotismo, benché «tutti gli uomini» fossero «portati ad abusare del loro potere», era grazie all'esistenza dei feudi e dell'ordine dei baroni. Quest'ultimo, che formava l'«Ordine dell'alta Nobiltà», traeva la sua forza dai cospicui patrimoni che possedeva e dall'elevato numero dei vassalli che a esso erano assoggettati. Fra l'altro, i baroni più ricchi e potenti operavano all'interno delle corti dei principi¹⁵.

Per rendere schiavo il suo popolo, il monarca avrebbe dovuto prima di tutto «distruggere il Baronaggio». Ma in tal modo egli si sarebbe privato dell'appoggio di quei «vassalli», che, per sostenere nel contempo sé stessi e il principe, «si tengono sempre divisi e discordanti dal Popolo». Il baronaggio, difendendo il principe dal «Popolo rivoltoso», ne riceveva in cambio sostegno e onore. In definitiva, il baronaggio era un elemento imprescindibile della stabilità degli assetti politici. Sicurezza e libertà erano facce di una stessa medaglia. Infatti, Grippa scriveva che i mali che Filangieri vedeva nel sistema feudale sparivano di fronte al vantaggio della libertà da esso garantita. Quanto alla stabilità degli assetti politici assicurata dal feudalesimo, egli ammetteva che i Goti non avevano avuto feudi, ma attribuiva proprio a questo la breve durata del Regno ostrogoto¹⁶.

¹³ Ivi, p. 43.

¹⁴ Ivi, pp. 45-46.

¹⁵ Ivi, p. 47.

¹⁶ Ivi, pp. 48-51.

Lo studioso ammetteva anche che a Napoli, durante il periodo viceregnale, i baroni si erano comportati in maniera tirannica rivelandosi dei «crudeli oppressori de' loro concittadini». Ma la situazione era radicalmente cambiata con la nascita del Regno indipendente. Fra i vantaggi della presenza di un re proprio vi era quello di aver visto «repressa la barbarie de' Baroni». Questi erano tiranni negli Stati in cui non risiedeva il principe. Quando al posto del sovrano vi era un «Governadore», era facile che questi abusasse del proprio potere. E quindi – era implicito – chiudesse un occhio di fronte agli arbitri baronali. Laddove il principe era lontano, non poteva infatti sapere tutto né prevedere tutto¹⁷.

In ogni caso, solo il baronaggio, per Grippa, poteva agire in funzione antidispotica. Infatti, non costituiva un valido antidoto al dispotismo l'evoluzione dei costumi. Lo studioso affrontava il tema in polemica con l'*Introduzione* della *Scienza* filangieriana. Le cui posizioni egli riassumeva in maniera alquanto approssimativa. Nella *Scienza* si leggeva: «Il popolo non è più schiavo ed i nobili non ne sono più i tiranni. Il dispotismo ha bandito nella più gran parte dell'Europa l'anarchia feudale ed i costumi hanno indebolito il dispotismo. Se prima non si urtava la gran macchina de' feudi, niuna riforma era utile da sperarsi nelle leggi»¹⁸. Insomma, nei processi di civilizzazione che avevano investito l'Europa il *prius* era stato la lotta per il ridimensionamento del potere feudale. Cosa che Grippa, nel riassumere le posizioni di Filangieri, taceva. Ed era stata una lotta condotta innanzitutto dal vertice sovrano. Una volta che quell'obiettivo era stato conseguito, i costumi avevano opportunamente iniziato a limitare quello stesso potere politico che era stato protagonista della lotta antifeudale.

Ma a Filangieri Grippa obiettava che vi erano uomini che, nonostante gli influssi della temperie culturale in cui operavano, erano incapaci di moderazione. Se i costumi erano in grado di indebolire il dispotismo, questo, a sua volta, finiva per indebolire i costumi quando uno di quegli uomini incapaci di moderazione occupava il trono.

Per conservare la «libertà de' Popoli» non era quindi possibile far affidamento sui soli «costumi d'un secolo ingentilito». Gli uomini erano soggetti a una folla immensa di passioni. Ed era misera la condizione di un popolo quando la sua libertà dipendeva unicamente «dalla virtù di chi lo regge». Quella era una libertà del tutto precaria. Perché in una monarchia il popolo fosse sicuro della libertà, era quindi essenziale non demolire i dispositivi che inducevano il principe ad agire con moderazione. Moderazione che – aggiungeva Grippa – finiva per ridondare in vantaggio e gloria dello stesso principe.

¹⁷ Ivi, pp. 53-54.

¹⁸ G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, cit., vol. I, *Introduzione*, p. 12.

Lo studioso, non volendo apparire un difensore statico della feudalità e tenendo a mostrarsi aperto al dialogo, diceva di apprezzare il fatto che i sovrani si fossero armati e avessero contestualmente disarmato i baroni. Col venir meno della tirannide e dell'anarchia feudale i popoli avevano acquistato la pace. Ma sarebbe stato un errore distruggere il sistema dei feudi, su cui poggiavano tutte le monarchie europee. Regola fondamentale della politica era quella secondo cui la legislazione doveva correggere i difetti dei governi, ma non distruggerne la natura¹⁹.

Del resto, a volte, nel tentativo di porre rimedio a dei mali, si correva il rischio di incorrere in mali più gravi. Compito della filosofia era «di conoscere [...] quando, e come si possa» innovare «senza cadere in mali peggiori»²⁰. Ma Grippa lamentava che «i veri Filosofi pratici sono assai pochi»²¹. Era una critica neanche tanto velata al preteso utopismo delle posizioni filangieriane. In fondo, anche per Grippa la filosofia doveva andare in soccorso dei governi. Ma doveva farlo secondo un abito di estrema prudenza e moderazione.

4. *Andamento demografico, economia e potere baronale*

Fra le obiezioni rivolte da Filangieri al sistema feudale, vi era quella di essere causa di spopolamento. In generale il filosofo, come si leggeva nel capo III del libro II della *Scienza*, considerava l'esistenza di un piccolo numero di proprietari e di un immenso numero di non proprietari il primo degli ostacoli alla popolazione. Era la proprietà, infatti, che univa il cittadino alla patria: «Un cittadino che vive alla giornata abborrisce il matrimonio, perché teme i figli».

Filangieri aveva limpidamente scritto che dalla «funesta sproporzione» esistente fra una minoranza di proprietari e un esorbitante numero di non proprietari nasceva un dualismo irreconciliabile: «due classi di cittadini infelicamente inimiche tra loro». Fra l'altro, dalla scarsa domanda di lavoro causata da quella pleora di non proprietari derivava il basso prezzo della manodopera.

L'autore della *Scienza*, nell'affrontare il problema della denatalità, aveva puntato l'indice contro il sistema feudale. Nei «paesi soggetti al dominio feudale, dove per lo più il barone» era «il solo proprietario de' terreni», la maggior parte degli uomini era condannata «alla più spaventevole miseria». Era quell'estrema indigenza a scoraggiare i matrimoni²².

Grippa scriveva di non voler entrare nel dibattito sul rapporto fra

¹⁹ G. Grippa, *La Scienza*, cit., t. I, pp. 56-59.

²⁰ Ivi, p. 71.

²¹ Ivi, p. 76.

²² G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, cit., vol. II, lib. II, cap. III, pp. 30-33.

andamento demografico e sviluppo economico. Ma riteneva errato che la popolazione delle terre feudali del Regno di Napoli fosse diminuita. Egli, al contrario, opponeva a Filangieri l'aumento della popolazione delle province. Le comunità del Regno – notava – erano 1922. Di queste solo 124 erano demaniali. Le altre 1798 erano baronali. La popolazione era aumentata nelle province in misura maggiore che nella capitale. E data la proporzione esistente fra terre feudali e demaniali, l'aumento della popolazione non avrebbe potuto aver luogo solo in queste ultime²³.

5. *Monarchia e corpi intermedi*

In realtà, il dissenso di Grippa dalle posizioni filangieriane era netto. Egli non aveva difficoltà a dire di essere rimasto «attonito» nel leggere i «progetti» dell'autore della *Scienza della legislazione*. Il baronaggio costituiva da dodici secoli il fondamento delle monarchie europee. Maggiorascati, fedecommissi e divieti di alienazione dei beni feudali garantivano la sussistenza della nobiltà e in particolare del baronaggio. Perciò, i disegni filangieriani minacciavano di distruggere le monarchie europee. A poco valeva la puntualizzazione di non voler offendere Filangieri, accompagnata dal rilievo secondo cui tutti gli uomini erano soggetti a errore e l'esperienza insegnava come quegli errori fossero tanto maggiori quanto maggiore era il loro talento²⁴. Il dissenso dalle posizioni dell'autore della *Scienza* era radicale perché riguardava le forze sociali che dovevano costituire l'asse portante della costituzione materiale.

Grippa richiamava i passaggi della *Scienza* in cui la nobiltà veniva configurata come un ordine necessario alla conservazione della monarchia²⁵. In particolare, nel capo X del libro I, Filangieri aveva scritto che la natura della monarchia richiedeva che vi fosse fra il sovrano «e il popolo una classe o un rango intermedio destinato [...] a mantenere l'equilibrio». Quel «corpo intermedio» era costituito dai nobili. Ma in quello stesso passo il filosofo aveva precisato che la nobiltà non era destinata a esercitare alcuna «delle porzioni del potere».

Certo, nel capo X del I libro Filangieri, a differenza che in altri passi della stessa opera, era sembrato non enfatizzare il potere delle magistrature, da lui definite «corpo depositario delle leggi». Aveva precisato che la funzione dei magistrati era di adattare la legislazione ai casi particolari, puntualizzando nel contempo che essi non potevano «arbitrare» le leggi o interpretarle «a capriccio» né allontanarsi «col pretesto dell'equità da' loro espressi dettami». E

²³ G. Grippa, *La Scienza*, cit., t. I, pp. 90-94.

²⁴ Ivi, pp. 138-140.

²⁵ Ivi, p. 146.

ciò per far sì che il cittadino non vedesse nel legislatore il suo giudice né nel giudice il suo legislatore.

Ma Filangieri era stato categorico nell'escludere che la nobiltà esercitasse una porzione del pubblico potere. Essa, riflettendo «nella nazione lo splendore» che riceveva dal trono, essendo situata fra il monarca e il popolo, aveva l'unica funzione di indebolire gli urti che quei due corpi si sarebbero potuti dare se non fossero stati «ritardati da un mezzo che li» separava²⁶.

Nel capo XVIII del III libro Filangieri aveva ribadito che era giusto che la nobiltà godesse di alcune «onorevoli prerogative» in modo da far sì che lo «splendore del trono», diffondendosi nella parte della nazione che gli era più vicina, non ferisse immediatamente il popolo. Tuttavia, il filosofo aveva puntualizzato in maniera netta che la nobiltà doveva essere un «corpo luminoso, ma non potente». Doveva «avere alcune prerogative di onore, ma niuna d'impero». Doveva ornare il trono, ma non dividerne il potere. «In poche parole: senza una nobiltà ereditaria la monarchia sarebbe oscurata, alterata, ma non distrutta; ma con una nobiltà ereditaria, unita ad un potere ereditario, non vi è più monarchia: due poteri innati [...] non sono compatibili con questa specie di costituzione»²⁷.

A Grippa il giudizio secondo cui la monarchia non sarebbe stata distrutta dall'assenza della nobiltà appariva contraddittorio col giudizio formulato dallo stesso Filangieri nel capo X del libro I sulla necessità dei nobili in una costituzione monarchica²⁸. Ma era una critica pretestuosa: in realtà, anche in quel passo l'autore della *Scienza* aveva fortemente limitato le prerogative nobiliari.

Grippa vedeva invece giustamente come per Filangieri fossero le magistrature a costituire un effettivo contrappeso rispetto al potere del monarca. Nel capo XVIII del libro III lo studioso aveva scritto che «Quello che dee bilanciare l'autorità del principe nelle monarchie, quello che dee considerarsi come una parte integrale della costituzione, è il corpo de' magistrati. Depositari della facoltà esecutiva, essi sono l'unico freno contro gli abusi dell'autorità del monarca». Nell'«esistenza» e nel «vigore» delle magistrature stava la differenza fra la monarchia e il dispotismo.

Di seguito Filangieri aveva precisato che il potere delle magistrature si esercitava in maniera da non rischiare di destabilizzare la costituzione monarchica. Gli uffici a cui erano preposti i magistrati non erano infatti ereditari. I magistrati erano selezionati dal re, che poteva non confermare quelli nominati dal predecessore e «liberarsi» di quelli che egli stesso aveva nominato quando si rendeva conto che era stato «tradito nella sua scelta». In

²⁶ G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, cit., vol. I, lib.I, cap. X, pp. 100-102.

²⁷ Ivi, vol. III, lib. III, cap. XVIII, pp. 171-172.

²⁸ G. Grippa, *La Scienza*, cit., t. I, p. 147.

definitiva, l'autorità dei magistrati non si configurava come un'«alienazione dell'autorità sovrana» o una «smembrazione della sovranità».

Ma, applicando le leggi generali emanate dal sovrano ai casi particolari, i magistrati impedivano l'abuso che egli avrebbe potuto fare della sua autorità. Abuso inevitabile quando l'esercizio della facoltà esecutiva fosse stato unito a quello della facoltà legislativa.

In tal modo i magistrati bilanciavano l'autorità del monarca senza diminuirne il «valore». Invece la «monarchia feudale» non faceva che dividere «lo stato in tanti piccioli stati» e la «sovranità in tante picciole sovranità»²⁹.

L'apprezzamento di Filangieri per la funzione svolta dalle magistrature era significativo, anche se egli era netto nel distinguere tra facoltà legislativa ed esecutiva delle leggi e quindi sembrava propendere per un superamento della funzione *tout court* politica svolta dalle corti di giustizia nell'Antico Regime.

Ma Grippa obiettava a Filangieri che le magistrature erano incapaci di limitare effettivamente il potere del principe. E vedeva una contraddizione tra la funzione ad esse attribuita dall'autore della *Scienza* e la sua sfiducia nella possibilità di affidare il compito di promuovere l'accusa al «vendicatore pubblico»³⁰.

Filangieri, premesso che di un «grand'uomo» come Montesquieu venerava «gli errori stessi», aveva espresso infatti il suo dissenso dalla tesi dell'autore dello *Spirito delle leggi* secondo cui la libertà di accusare era utile in una repubblica, dove ogni cittadino doveva avere uno zelo illimitato per il bene pubblico, ma dannosa in una monarchia per la possibilità di abusarne. Se infatti la libertà di accusare avesse comportato «la facilità di calunniare», quel diritto non avrebbe dovuto essere concesso al cittadino né in una repubblica né in una monarchia³¹.

Quanto al vendicatore pubblico, Filangieri aveva rilevato che si trattava di «un magistrato creato dal principe, che deve al principe ciò che ha, e che può esserne dal principe privato. Dignità, onori, fortune, tutto riconosce da' favori del sovrano e tutto gli può esser tolto da quella mano che glielo ha dato». Considerato che l'interesse era «il gran motore degli uomini», un cittadino che non aveva «tutti questi rapporti col capo della nazione» aveva senza dubbio una disponibilità a favorirne le mire minore di quella del vendicatore pubblico, che, «per proprio interesse» doveva «considerarsi come il vendicatore del principe»³².

Ma Grippa aveva facile gioco a obiettare che tutti i magistrati, non il solo vendicatore pubblico, erano nominati dal sovrano. In realtà, l'intero corpo

²⁹ G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, cit., vol. III, lib. III, cap. XVIII, pp. 172-174.

³⁰ G. Grippa, *La Scienza*, cit., t. I, pp. 148-150.

³¹ G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, cit., vol. III, lib. III, cap. III, p.30.

³² Ivi, vol. III, lib. III, cap. III, pp. 34-35.

riconosceva le sue fortune dal principe³³. E nel mondo – notava Grippa – non vi era grande abbondanza di eroi. Ossia erano pochi i magistrati disposti a opporsi al sovrano. Inoltre, anche a voler ammettere che il corpo dei magistrati potesse servire da freno agli abusi del sovrano per quanto concerneva la potestà giudiziaria, certamente non poteva svolgere analoga funzione per quanto concerneva la potestà legislativa.

Non era una critica infondata. Filangieri, come si è visto, si era riferito agli abusi derivanti dal contestuale esercizio, da parte del sovrano, della facoltà legislativa e di quella che egli aveva chiamato facoltà esecutiva delle leggi. Non aveva accennato a una complessiva funzione di mediazione politica svolta dalle magistrature.

Grippa non perdeva perciò l'occasione per sottolineare che il corpo dei magistrati non poteva impedire che il sovrano cambiasse le leggi a suo capriccio, e, cambiandole, mutasse la «costituzione del governo». Infatti, «la potestà legislativa è, in quasi tutta l'Europa, assolutamente, e pienamente de' Principi. Adunque vi vuol'altro che un corpo di magistrati, per salvare un popolo da cadere nel dispotismo tirannico di un Monarca, che poco conosce i suoi veri interessi».

I magistrati – aggiungeva significativamente Grippa – avrebbero potuto costituire un freno efficace sia alla potestà giudiziaria che a quella legislativa del sovrano solo qualora fossero stati «eletti [...], pagati [...], promossi e premiati dal Popolo» e da quest'ultimo avessero potuto essere privati delle loro cariche, dei loro onori e delle loro fortune. E solo qualora fosse stata contemplata fra le leggi fondamentali la norma secondo cui i magistrati non potevano eseguire alcuna legge del principe che non fosse stata approvata dal popolo. Ma per Grippa neanche questo sarebbe stato sufficiente. Per rendere i magistrati realmente immuni dalle pressioni del sovrano sarebbe stato necessario che le «forze dello Stato fossero in mano della Nazione»³⁴. Ma – puntualizzava Grippa – un siffatto regime politico avrebbe cessato di essere una monarchia moderata e avrebbe assunto i caratteri di un governo misto.

Per lo studioso l'unico antidoto alla degenerazione tirannica della monarchia era costituito pertanto dall'ordine dei baroni³⁵. L'accento cadeva ancora una volta, contestualmente, sulla funzione antidispotica e sulla forza stabilizzatrice del baronaggio. Grippa notava infatti che spesso anche i principi più saggi scontentavano una parte della popolazione, che arrivava talvolta ad accusarli persino di essere causa delle calamità naturali. La forza dell'ordine dei baroni costituiva una garanzia contro le minacce eversive derivanti da quel

³³ G. Grippa, *La Scienza*, cit., t. I, p. 151.

³⁴ Ivi, pp. 152-153.

³⁵ Ivi, p. 154.

malcontento³⁶.

E qui non mancavano, da parte di Grippa, le più aperte professioni di lealismo politico. L'ordine dei baroni – notava lo studioso – giurava fedeltà al sovrano e, per non rendersi responsabile di fellonia, comportamento che i suoi esponenti avrebbero pagato con la perdita della vita, degli averi e degli onori, «si mantiene [...] nelle critiche occorrenze discordante dal Popolo rivoltoso». Era interesse dei baroni sostenere i propri sovrani come era interesse dei sovrani sostenere i propri baroni. La «sicurezza de' Popoli delle Monarchie di Europa» nasceva da «quella felice combinazione d'interessi tra i Sovrani» e il baronaggio³⁷.

Al riguardo, Grippa replicava all'obiezione secondo cui i principi non dovevano la propria sicurezza all'ordine dei baroni, ma ai propri eserciti. Egli ribatteva in primo luogo che anche i principi asiatici avevano eserciti numerosi, ma questi non li mettevano al riparo dalle turbolenze dei popoli. Inoltre, era stato lo stesso Filangieri a proporre l'«abolizione di tutte le truppe di Europa»³⁸.

Grippa si riferiva al capo III del libro II della *Scienza*, dove il filosofo aveva polemizzato con l'enorme dispendio di risorse causato dall'ingente numero dei componenti degli eserciti professionali e con gli ostacoli che dalla loro presenza derivavano all'incremento della popolazione³⁹.

Il docente di Matematica diceva di ritenere, al pari di Filangieri, che la sicurezza dei sovrani riposava innanzitutto sulla propria virtù. Ma riteneva nel contempo che le monarchie avrebbero avuto vita breve in Europa se fossero stati aboliti, da un lato l'ordine dei baroni e la nobiltà ereditaria, dall'altro gli eserciti permanenti, e se, lasciando due soli reggimenti a presidio della sicurezza del sovrano, delle frontiere e delle piazze, fosse stato dato «il resto dell'armi in mano a' sudditi».

Grippa, mostrandosi qui distante da una sensibilità largamente diffusa nell'Illuminismo giuridico, non sembrava avvertire le ampie dimensioni assunte dall'arbitrio giudiziario nei sistemi d'Antico Regime. Perciò, diceva di ritenere un antidoto sufficiente al dispotismo dei ministri l'esistenza di «tribunali collegiati», in cui ciascuno dei magistrati era in condizione di agire da freno nei confronti degli altri. Più avanti, tuttavia, come si vedrà, formulava l'innovativa proposta dell'elettività dei magistrati e sollecitava l'adozione di una più stringente disciplina legislativa della materia processuale. Le uniche garanzie contro il dispotismo dei sovrani erano invece, a suo avviso, la virtù posseduta da questi ultimi e il loro interesse a conservare in vita il baronaggio.

³⁶ Ivi, p. 155.

³⁷ Ivi, p. 156.

³⁸ Ivi, pp. 157-158.

³⁹ G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, cit., vol. II, lib. II, cap. VII, pp. 61-65.

Non a caso in Asia, dove non vi erano nobiltà ereditarie, il dispotismo era antico quanto lo erano le monarchie di quei paesi. Per la stessa ragione l'Europa non aveva conosciuto monarchie moderate prima della nascita della feudalità, ossia prima che i barbari conquistassero l'Impero romano⁴⁰.

6. *L'elettività dei magistrati*

Di grande interesse era la proposta di Grippa di rendere elettiva la nomina dei giudici e dei governatori locali. La giustificava sulla base dell'argomento secondo cui chi amministrava giustizia «in una popolazione» (ossia in una comunità) doveva essere «degno della confidenza della medesima». Mentre formulava quella proposta, lo studioso precisava che il baronaggio, che era «parte integrale del corpo politico», non doveva essere privato della giurisdizione, che era «la principale prerogativa [...] che più di ogni altra lo mantiene attaccato ed al Sovrano, ed allo Stato». Infatti, nel piano di Grippa, i baroni erano destinati a esercitare un ruolo importante nelle procedure elettorali. Nel contempo lo studioso si cautelava precisando che la nomina dei magistrati costituiva una prerogativa del principe, per cui era al sovrano che spettava l'ultima parola⁴¹.

Secondo la proposta di Grippa ciascun comune avrebbe dovuto designare in pubblico parlamento tre soggetti fra cui effettuare la scelta di quello destinato a ricoprire la carica. Si sarebbe dovuto espressamente prevedere per legge che non fossero eleggibili quanti avessero congiunti o beni nei luoghi dove sarebbero stati chiamati a esercitare le loro funzioni⁴². Una normativa chiaramente tesa a evitare potenziali conflitti di interesse. Di cui nella legislazione napoletana vi erano significativi precedenti⁴³.

La scelta fra i tre designati avrebbe dovuto essere effettuata per i luoghi demaniali dalla Segreteria di Giustizia e per quelli baronali dai baroni stessi. Ma – aggiungeva prudentemente Grippa – anche il nominativo scelto dal barone avrebbe dovuto essere comunicato alla Segreteria di Giustizia «per attendere dalla medesima la Real approvazione». Prevedendo quella convergenza di volontà, a suo avviso, sarebbero stati conciliati gli «interessi» dei comuni, dei baroni e del sovrano.

I governatori locali avrebbero dovuto restare in carica per un anno. Avrebbero assunto le loro funzioni a gennaio, mentre ciascuno dei parlamenti

⁴⁰ G. Grippa, *La Scienza*, cit., t. I, pp. 158-161.

⁴¹ Ivi, p. 243.

⁴² Ivi, p. 244.

⁴³ Cfr. D. Luongo, *La corruzione tra forme giuridiche e visioni del potere*, in *Corruzione e inefficienza nella pubblica amministrazione*, Napoli 2017, pp. 29-31.

si sarebbe riunito a luglio per designare la rosa fra cui scegliere il successore.

Secondo il progetto di Grippa in ogni comunità, oltre al governatore, avrebbero operato quattro magistrati inquisitori⁴⁴. Sarebbero stati eletti con le stesse modalità dei governatori: ossia, nello stesso parlamento in cui sarebbero stati designati i tre soggetti fra cui effettuare la nomina del governatore, lo sarebbero stati i dodici fra cui effettuare la nomina dei quattro magistrati inquisitori. Il cui mandato avrebbe avuto anch'esso una durata annuale⁴⁵.

In ciascuna comunità avrebbe operato anche un «promotore della Giustizia col titolo di *Fiscale*». Carica anch'essa annuale, ma, a differenza delle altre, non elettiva. Pertanto, nella nomina di quel magistrato non avrebbero avuto alcuna parte le comunità del Regno. Il fiscale sarebbe stato nominato dal re nei luoghi demaniali e dai baroni in quelli baronali⁴⁶. Era l'ennesima significativa dimostrazione di quanto fossero ampi i poteri che Grippa riteneva dovessero essere attribuiti al baronaggio.

7. Arbitrio giudiziario, accentramento e forme di governo

Grippa, come si è visto, intendeva dare una connotazione riformistica al suo progetto. Pertanto, non è difficile scorgere nella sollecitazione rivolta al governo a redigere delle *Istruzioni reali per la formazione de' processi criminali*, a cui avrebbe dovuto essere data applicazione da governatori, magistrati inquisitori e fiscali, un tentativo di stabilire direttive precise in una materia che era in larga misura affidata all'arbitrio giudiziario⁴⁷.

Non mancava neanche un'eco delle polemiche illuministiche contro l'accentramento realizzatosi nelle capitali. Grippa, fra l'altro, richiamava l'attenzione sui disordini derivanti dal fatto di essere ciascuna udienza composta di «tre soli Giudici giuristi» e dalla facoltà del Sacro Regio Consiglio di avocare le cause di competenza delle udienze⁴⁸. Una critica che coglieva nel segno, considerato quanto fosse diffuso e pervasivo, negli apparati giurisdizionali d'Antico Regime, il fenomeno dell'*usurpatio jurisdictionis*.

Lo studioso poneva l'accentramento giurisdizionale fra le cause principali della miseria delle province. Miseria che era innegabilmente di pregiudizio ai «veri interessi dell'intera Nazione». Infatti, un litigante «ingiusto, ma denaroso», aveva facile accesso ai tribunali della capitale⁴⁹.

⁴⁴ G. Grippa, *La Scienza*, cit., t. I, pp. 245-248.

⁴⁵ Ivi, pp. 251-252.

⁴⁶ Ivi, pp. 252-253.

⁴⁷ Ivi, pp. 254-256.

⁴⁸ Ivi, p. 257.

⁴⁹ Ivi, p. 258.

Inoltre, l'esistenza di tre soli giudici togati nelle udienze ritardava la spedizione delle cause⁵⁰. Al riguardo, Grippa proponeva che i presidi fossero scelti non più fra i militari, ma fra i «*Consiglieri Togati*»⁵¹. Per un difensore delle prerogative nobiliari quale egli era si trattava di una concessione che rientrava in una strategia tesa ad accreditare l'intero progetto, anche nelle parti apertamente favorevoli alla feudalità, come dettato da esigenze oggettive. Comunque, formulando quella proposta, lo studioso faceva propria un'istanza espressa da tempo dalla migliore cultura giuridica riformatrice. All'inizio del Settecento, nell'*Idea del governo del Regno*, Serafino Biscardi aveva proposto che la carica di preside non fosse più attribuita ai baroni giacché questi «sono incapaci a poter esercitare giustizia, essendo educati in modo che stimano per bizaria la tiranide, e governano in quel modo i sudditi di S. M. con la quale sono avezzi governare li loro vassalli»⁵².

Ma netta era, da parte di Grippa, la difesa delle giurisdizioni feudali. Tuttavia, anche a tal riguardo lo studioso adottava una strategia duttile. Egli rimproverava a Filangieri di non aver distinto il sistema feudale nel suo complesso dalla giurisdizione feudale. Il filosofo aveva attaccato la seconda per «annichilire» il primo. Se l'autore della *Scienza* fosse stato realmente convinto dell'impossibilità di riformare il sistema criminale senza abolire la giurisdizione feudale (il che ovviamente Grippa contestava) avrebbe dovuto proporre esplicitamente l'abolizione della sola giurisdizione dei baroni e non del sistema feudale *tout court*⁵³.

In realtà, come si è visto, non mancavano passi della *Scienza* in cui l'autore sembrava ipotizzare la possibilità che la feudalità sopravvivesse all'abolizione di istituti che pure le erano intimamente connessi come i maggiorascati e i fedecommissi. Ma Grippa vedeva giusto quando poneva l'accento sulla complessiva cifra antif feudale delle posizioni filangieriane.

Dell'autore della *Scienza della legislazione* egli criticava in maniera netta la tesi secondo cui in una monarchia l'unico potere ereditario doveva essere quello del sovrano, essendo contraria allo spirito di quel governo ogni concessione che si configurasse come una perpetua alienazione di una porzione della sovranità. In contrasto con quanto precedentemente affermato, Grippa sosteneva qui che la costituzione del governo napoletano era ritenuta impropriamente monarchica. In realtà, si trattava di un «*Governo-misto, composto di Monarchia ereditaria, e di Aristocrazia ereditaria feudale*».

Il I tomo dell'opera si concludeva ribadendo quell'abito di ragionevole

⁵⁰ Ivi, p. 259.

⁵¹ Ivi, p. 260.

⁵² S. Biscardi, *Idea del governo politico ed economico del Regno di Napoli*, in D. Luongo, *Serafino Biscardi. Mediazione ministeriale e ideologia economica*, Napoli 1993, p. 328.

⁵³ G. Grippa, *La Scienza*, cit., t. I, pp. 270-271.

moderazione a cui era intonato l'intero scritto. Grippa riconosceva che molte delle prerogative un tempo godute dai baroni erano esorbitanti. Ma si diceva certo che con le proposte da lui formulate gli abusi connessi alla giurisdizione feudale sarebbero stati eliminati «senza intutto distruggere, ma solo con correggere la Costituzione del nostro Governo»⁵⁴.

8. L'accusa

Il II tomo della *Scienza della Legislazione criticata* aveva ad oggetto il diritto e la procedura penale. In esso Grippa polemizzava in primo luogo col risalto dato da Filangieri all'accusa, che Montesquieu, il cui relativismo egli mostrava di apprezzare, aveva considerato adatta alle sole repubbliche.

Lo studioso si rifaceva, al riguardo, oltre che all'autore dello *Spirito delle leggi*, a Machiavelli⁵⁵, che, nei *Discorsi*, aveva sostenuto che l'accusa produceva «dua effetti utilissimi a una republica»: 1) distoglieva i cittadini dal compiere attentati contro lo Stato giacché, rendendosene responsabili, sarebbero stati immediatamente perseguiti; 2) dava sfogo agli «omori» che rischiavano di tradursi nell'impiego di «modi straordinari» atti a mandare in rovina lo Stato. Pertanto, secondo Machiavelli, non vi era «cosa che faccia tanto stabile e ferma una republica» quanto l'accusa⁵⁶.

Grippa aderiva convintamente alle tesi di quel «Grand'Uomo», dissentendo dalla posizione di Filangieri, che aveva ritenuto invece l'accusa adatta a ogni forma di governo. L'autore della *Scienza della legislazione* – notava Grippa – non aveva fornito alcun esempio di monarchia che fosse caduta o avesse corso il rischio di cadere per non aver preservato «l'antica libertà di accusare»⁵⁷.

Ma, in primo luogo, Grippa teneva a sottolineare che Filangieri aveva prefigurato un «numero esorbitante di disposizioni di legge» per reprimere prevaricatori e calunniatori⁵⁸. In effetti, nel capo IV del III libro, il filosofo aveva scritto che, se l'accusa non era nociva in nessuna forma di governo, in quanto stabiliva «una reciproca ispezione tra' cittadini» e rendeva più difficile occultare i reati, andavano adottate precise cautele per impedire di abusarne. Bisognava far proprie integralmente le discipline previste dal diritto romano

⁵⁴ Ivi, p. 272. Per la tesi secondo cui l'unico potere ereditario esistente in una monarchia era quello del sovrano cfr. G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, cit., vol. III, lib. III, cap. XVIII, p. 179.

⁵⁵ G. Grippa, *La Scienza della Legislazione sindacata. Ovvero Riflessioni Critiche sulla Scienza della Legislazione del Signor Cav. D. Gaetano Filangieri*, t. II, Napoli 1786, pp. 7-14.

⁵⁶ N. Machiavelli, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, I, 7, in Id., *Tutte le opere*, a cura di M. Martelli, Firenze 1971, pp. 87-88.

⁵⁷ G. Grippa, *La Scienza*, cit., t. II, p. 14.

⁵⁸ Ivi, pp. 28-29.

contro il prevaricatore. Quelle contro i calunniatori andavano adottate «fuorché nell'inustione che si faceva sulla loro fronte». Dovevano essere previsti il taglione e l'infamia. L'inustione andava adottata nei soli casi in cui quella pena fosse prevista per il delitto di cui fosse accusato un innocente. Doveva essere inoltre stabilito che l'accusatore non potesse ritirarsi prima che fosse terminato il giudizio. A ciò bisognava aggiungere «la precisione» e «la chiarezza» delle formule con cui andavano intentate le accuse. Filangieri aveva analiticamente descritto come l'accusa dovesse essere circostanziata. Infine, aveva previsto un breve termine di prescrizione per il diritto di accusare. Poiché era «più difficile il difendersi da una calunnia dopo venti anni che dopo tre», bisognava adottare non il termine di prescrizione dei Romani, ma quello degli Inglesi⁵⁹.

A commento delle indicazioni filangieriane Grippa notava che l'utilità di una legge si riduceva a poca cosa quando erano necessarie numerose altre disposizioni legislative perché essa non arrecasse danni⁶⁰. Ma l'argomentazione dello studioso presentava ulteriori interessanti risvolti socio-psicologici. Egli rilevava che non sarebbero mancati quelli che si sarebbero astenuti dall'accusare i loro offensori e gli offensori degli altri pur non soggiacendo ad alcun formale impedimento. E ciò in ragione delle «massime» a cui aderivano, ossia del sistema di valori in cui si riconoscevano quanti erano nobili o aspiravano alla nobiltà. Grippa si diceva certo che «il numero di quelli, che non accuserebbero, perchè trattenuti dal punto di onore non sarebbe certamente indifferente»⁶¹.

Il ragionamento presentava straordinarie analogie con quello di Giovan Battista De Luca, che aveva attribuito all'imporsi degli statuti nobiliari l'eclissi dell'accusa⁶².

L'autore della *Scienza della Legislazione criticata* non esitava a scrivere che della libertà di accusare si sarebbero serviti solo gli uomini turbolenti e vendicativi⁶³. Era una considerazione che appariva alquanto generica e di maniera. Ma acquistava pregnanza dal confronto che lo studioso faceva fra gli assetti politico-istituzionali dell'antica Roma e quelli delle odierne monarchie europee. I Romani erano assuefatti alle discordie e alle guerre civili. Perciò si esponevano a ogni rischio nell'accusare i loro nemici. Invece, i cittadini delle odierne monarchie europee erano assuefatti alla pace. Al riguardo, Grippa richiamava significativamente l'influenza esercitata dagli assetti costituzionali sui costumi: «La costituzione del governo ha gran parte nella formazione de'

⁵⁹ G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, cit., vol. III, lib. III, cap. IV, pp. 38-44.

⁶⁰ G. Grippa, *La Scienza*, cit., t. II, p. 30.

⁶¹ Ivi, pp. 31-32.

⁶² Cfr. E. Dezza, *Lezioni di storia del processo penale*, Pavia 2013, pp. 63-65.

⁶³ G. Grippa, *La Scienza*, cit., t. II, p. 32.

costumi: e perciò non tutto è da tutti»⁶⁴.

Il dissenso investiva anche la ricostruzione storica che Filangieri aveva fatto della centralità dell'accusa nelle leggi dei popoli germanici⁶⁵. Nella *Scienza* infatti si leggeva: «osservando [...] le legislazioni di que' tempi che noi chiamiamo barbari, noi troveremo l'accusa giudiziaria molto meglio regolata e diretta presso quelle nazioni, che non lo è oggi presso i popoli più culti dell'Europa. Il codice de' Visigoti, l'editto di Teodorico, il codice de' Longobardi, quello degli Alemanni, la legge salica, i capitolari di Carlo Magno e di Lodovico, le Costituzioni Fridericiane, sono piene di savi regolamenti riguardo a quest'oggetto»⁶⁶.

Grippa non negava che presso i popoli germanici, specie i Longobardi, si procedesse per via di accusa e non di inquisizione. Gli stessi nobili non rinunciavano ad accusare. Ma ciò avveniva perché era praticato il duello giudiziario. Non a caso, appena abolito il duello, non si trovò più nobile disposto ad accusare. La conclusione era che, dati gli attuali assetti politico-sociali e i valori dominanti, sarebbe stato del tutto inutile restituire ai popoli la libertà di accusare⁶⁷.

9. *Certezza morale e certezza legale*

Nello scritto non mancava una critica alla visione della certezza elaborata da Filangieri⁶⁸. Questi aveva polemizzato con l'«erronea [...] idea [...] della certezza» adottata dai «volgari metafisici». I quali avevano «cercato la certezza nella *proposizione*», mentre essa «non doveva cercarsi che nell'animo dell'uomo». Per Filangieri, infatti, la «*certezza morale*» non era «altro che *lo stato dell'animo sicuro della verità* di una proposizione»⁶⁹. Ma, dopo aver adottato quella nozione di certezza (anzi, si potrebbe dire, proprio per il fatto di averla adottata) Filangieri aveva sostenuto che la certezza morale non era sufficiente a infliggere una condanna. Per condannare bisognava «combinare la certezza morale del giudice colla norma prescritta dal legislatore, cioè a dire, col criterio *legale*». In tal modo sarebbero state rafforzate le garanzie dell'accusato: «Per fare che un innocente fosse condannato, bisognerebbe che si combinasse contro di lui l'esistenza delle prove legali coll'errore o colla malvagità de'

⁶⁴ Ivi, pp. 40-41.

⁶⁵ Ivi, p. 42.

⁶⁶ G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, cit., vol. III, lib. III, cap. II, p. 21.

⁶⁷ G. Grippa, *La Scienza*, cit., t. II, pp. 45-48.

⁶⁸ Ivi, p. 73.

⁶⁹ G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, cit., vol. III, lib. III, cap. XIII, pp. 117-121.

giudici»⁷⁰.

Grippa dissentiva radicalmente dalla nozione filangieriana di certezza morale, che, come egli notava, finiva per identificarsi con la certezza privata del giudice. Per evitare gli abusi dei magistrati – scriveva lo studioso – il sovrano doveva prescrivere loro la norma con cui giudicare, ossia fornire una puntuale disciplina delle prove giudiziarie. E certo doveva essere non l'animo del giudice, ma quello del «Pubblico»⁷¹.

In definitiva, Grippa sembrava ancora legato al sistema delle prove legali. Prevedere invece, come ipotizzato da Filangieri, che per condannare fosse richiesta una doppia certezza, legale e morale, avrebbe reso oltre modo difficile la condanna dei delinquenti. L'autore della *Scienza*, per il «soverchio zelo» di «voler sollevare l'Europa da tutt'i mali politici», spesso, con i suoi progetti, rischiava di mandarla in rovina. Non vi sarebbe stato infatti per l'Europa disastro maggiore del lasciare impuniti quanti erano convinti dei propri reati. Impunità di cui avrebbero beneficiato i soggetti nei confronti dei quali vi era la certezza legale, ma non quella morale (ossia personale del giudice) della commissione del reato⁷².

10. *Contro la pena di morte*

Considerazioni di grande interesse Grippa dedicava alla pena capitale. Egli esprimeva un forte apprezzamento per Cesare Beccaria: «Niente è più atto a dimostrare i *progressi fatti dalla Filosofia* ne' nostri tempi, come pure il *Trionfo della ragione umana*, quanto l'opera celebre *Dei Delitti, e delle Pene* dell'Illustre Beccaria». Opera che – scriveva lo studioso – sembrava pericolosa ed ereticale a quanti, per ignoranza o per interesse, ritenevano pericoloso il progresso dei lumi.

I toni erano enfatici, innanzitutto nella difesa senza riserve del movimento illuministico. Beccaria era definito senza mezzi termini il «Filantropo d'Italia». E netto era l'apprezzamento per il cosiddetto dispotismo illuminato: «La Filosofia, bisogna dirlo, si è già impossessata de' Troni; e gli odierni Sovrani di Europa invece di offendersi delle libere specolazioni de' Filosofi ne seguono i dettami allorchè li riconoscono giovevoli»⁷³.

Era prendendo spunto da Beccaria che Grippa criticava le teorizzazioni di Filangieri sulla pena capitale. L'autore della *Scienza della legislazione* aveva definito un «paralogismo» l'argomentazione utilizzata da Beccaria contro la

⁷⁰ Ivi, vol. III, lib. III, cap. XIV, pp. 122-124.

⁷¹ G. Grippa, *La Scienza*, cit., t. II, pp. 73-74.

⁷² Ivi, p. 76-77.

⁷³ Ivi, pp. 81-82.

pena di morte. Il filosofo milanese aveva scritto che, se la sovranità era costituita dalle minime porzioni delle private libertà di ciascuno, nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno non avrebbe potuto essere compreso il massimo dei beni, ossia la vita. Ma – aveva obiettato Filangieri –, come nessun uomo aveva il diritto di uccidersi, così non aveva il diritto di avvicinare il momento della propria morte: cosa che avveniva con la condanna ai lavori pubblici, alle miniere e alla galera. Stando all'argomentazione di Beccaria, neanche quelle pene sarebbero state allora legittime. Del pari, non avendo nessuno il diritto di privarsi del suo onore e della sua libertà, non sarebbero state legittime tutte le pene che incidevano su quei beni.

Invece, Filangieri, nel giustificare la pena di morte, aveva preso le mosse dal fatto che nello stato di indipendenza naturale ciascuno aveva il diritto di uccidere l'ingiusto aggressore. Il quale, per il fatto di essersi reso responsabile di quel comportamento, perdeva il diritto alla vita, essendo «*contraddittorio* che due dritti opposti esistessero nel tempo istesso». L'imperfezione dello stato di natura non nasceva quindi dalla mancanza del diritto di punire, ma dalla deficienza dei mezzi o delle forze necessari per esercitare quel diritto. Quell'imperfezione era stata corretta con la nascita dello stato civile. Nel quale non era stato creato «un nuovo dritto», ma si era reso «sicuro l'esercizio dell'antico». Nello stato civile era infatti il depositario della forza che esercitava il diritto di punire: diritto del quale i singoli si erano spogliati per investire l'intero corpo politico.

In definitiva, se nello stato di natura la violazione della legge naturale era degna della morte, ciascuno aveva il diritto di togliere la vita all'offensore. Quel diritto, nello stato sociale, era stato trasferito alla società. Pertanto, il diritto che aveva il sovrano di infliggere la pena di morte non dipendeva dalla cessione dei diritti che ciascuno aveva su sé stesso, ma dalla cessione dei diritti che ciascuno aveva sugli altri⁷⁴.

Come ulteriore saggio di uno stile argomentativo ispirato alla libertà di pensiero e alla critica del principio di autorità, Grippa, dopo aver professato rispetto nei confronti di Filangieri, scriveva: «nelle materie filosofiche mi sono assuefatto, com'è giusto, a farmi imperare sempre dalla ragione, e non mai dall'autorità»⁷⁵. Era il preannuncio di una netta presa di distanze dalle tesi filangieriane.

Nel replicare all'autore della *Scienza della legislazione*, lo studioso scriveva che l'«*odio*» che si nutrivava nei confronti dei «malfattori» non poteva provare l'esistenza di un diritto originario di punirli con pene corporali afflittive e tanto meno con la pena di morte. Dall'esercizio di siffatto diritto, peraltro, sarebbero inevitabilmente scaturiti eccessi e crudeltà. L'animo offeso, preso

⁷⁴ G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, cit., vol. IV, lib. III, cap. XXIX, pp. 19-28.

⁷⁵ G. Grippa, *La Scienza*, cit., t. II, pp. 105-106.

dallo sdegno, non avrebbe osservato le regole della giustizia riguardanti la proporzione che si doveva conservare fra le colpe e le pene. E non era da ritenere che la natura, che aborrisce l'ingiustizia, avesse dato all'uomo offeso un diritto che era «moralmente impossibile a potersi esercitare senza offendere la giustizia». Ritenendo poi che ciascuno avesse il diritto di punire l'offensore, questi avrebbe corso il rischio di essere punito tante volte quanti erano coloro che volevano essere suoi giudici e carnefici. Ma la «Natura, la quale è la Madre dell'ordine, non ha potuto essere la Legislatrice del disordine»⁷⁶.

Grippa scorgeva inoltre una contraddizione fra la tesi di Filangieri secondo cui nello stato di indipendenza naturale spettava a ciascuno punire l'offensore e quella secondo cui il generale consenso dei popoli barbari attribuiva alla sola divinità il diritto di punire i colpevoli⁷⁷. In realtà, qui Grippa offriva una rappresentazione alquanto semplificata delle posizioni filangieriane. L'autore della *Scienza*, nel capo XXXV del III libro, aveva scritto che nello «*stato di barbarie*», che aveva costituito «l'esordio della *società civile*», pur essendo «molto lontano dalla sua perfezione», i soli delitti per i quali si esercitava «il *Jus minorum gentium*, o sia il *dritto della violenza pubblica*», erano i «delitti di *Stato*» e i «delitti di *Stato*», in quella società, non erano che quelli «*religiosi*». Negli assetti socio-istituzionali dei popoli barbari, infatti, la superstizione era chiamata in soccorso dei vincoli sociali. L'ordine pubblico vi si manteneva grazie alla teocrazia. Tutto ciò che era ritenuto pubblico era «l'oggetto dell'ispezione o del patrocinio di una deità. Gli attentati contro il pubblico» erano dunque «delitti contro la divinità». Poiché questa doveva essere placata, la pena era la preghiera pubblica (*supplicium*), la vittima era il delinquente (*sacer esto*), gli esecutori e i giudici erano i sacerdoti, ai quali l'«opinione» dava «quella forza che» mancava «al governo»⁷⁸.

Grippa traeva significative implicazioni di carattere generale dalla complessa argomentazione filangieriana: «Un fenomeno così generale, e così costante non può nascere, che da una generale, e costante cagione». Infatti, la voce della natura, quando non era soffocata dall'educazione, «parla generalmente e costantemente a' cuori degli Uomini, e dice loro che nello stato naturale solo l'Essere che regge l'Universo ha il dritto di punire i colpevoli». Il linguaggio di Grippa era quello consueto dei teorici del *consensus gentium*: il consenso si identificava con la voce della natura. Ma lo studioso estendeva arbitrariamente allo stato di natura un ragionamento che Filangieri aveva riferito agli assetti socio-istituzionali di popoli, quelli barbari, che, come egli aveva puntualizzato, si ponevano comunque agli esordi della società civile.

Se la ricostruzione delle tesi filangieriane era alquanto arbitraria, nel

⁷⁶ Ivi, pp. 109-112.

⁷⁷ Ivi, pp. 127-128.

⁷⁸ G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, cit., vol. IV, lib. III, cap. XXXV, pp. 75-80.

ragionamento di Grippa, come si è accennato, non erano assenti spunti di notevole interesse. Ad esempio, egli diceva comunemente nota la differenza fra peccati e delitti. L'idea dei delitti – scriveva – era nata nelle società civili «dalle infrazioni de' patti sociali». Invece, nello stato di natura tutti i «falli» degli uomini erano peccati e punirli non spettava che a Dio⁷⁹. Lo studioso innestava su un'interpretazione fuorviante della lettura che Filangieri aveva dato degli assetti socio-istituzionali dei popoli barbari una considerazione in cui erano insite indubbie aperture secolarizzanti.

Aperture presenti anche nel rilievo secondo cui era «la massima delle imprudenze il mischiare fra le dispute scientifiche, ove non entri affatto la cristiana Morale, i *Sagrosanti Libri* della nostra *Santissima Religione*». Era ciò che aveva fatto Filangieri evocando Caino⁸⁰. Che l'autore della *Scienza* aveva citato nel capo XXIX del libro III a dimostrazione dell'esistenza del diritto di uccidere l'offensore nello stato di natura⁸¹. Grippa aveva qui facile gioco a replicare che era stato Dio a punire Caino⁸².

Egli esponeva quindi la sua posizione sul diritto di punire. Ogni uomo – notava Grippa riecheggiando posizioni largamente diffuse nella temperie illuministica – aveva diritto alla felicità, ossia a ridurre al minimo possibile i mali «che lo circondano». Ed era stato da tempo dimostrato che lo stato civile, sebbene anch'esso causa di mali, aveva contribuito di molto all'umana felicità: «Dunque le Società Civili, essendo state dagli Uomini formate a fine d'incontrare la Felicità, a cui han dritto, sono state formate con giusto titolo». Se l'esistenza delle società civili era legittima, non si poteva «loro negare il dritto di conservarsi» e, di conseguenza, il diritto di adottare i mezzi necessari a punire i colpevoli⁸³. Scopo delle pene era di tenere gli uomini lontani dai delitti. Ma, per conseguire quel fine, erano ingiuste per loro natura le pene che oltrepassavano la «necessità di conservare la pubblica salute»⁸⁴. E per dimostrare che la pena di morte superava di gran lunga quel limite, Grippa citava ampiamente Beccaria⁸⁵.

Richiamando la legislazione di Giuseppe II (era chiaro il riferimento al Codice penale del 1787), lo studioso ribadiva poi che un severo regime sanzionatorio (che non escludeva l'impiego delle pene corporali né di quelle infamanti) costituiva una valida alternativa all'applicazione della pena di morte, la quale, peraltro, non aveva mai scoraggiato la commissione dei reati: «Se la

⁷⁹ G. Grippa, *La Scienza*, cit., t. II, p. 128.

⁸⁰ Ivi, pp. 129-130.

⁸¹ G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, cit., vol. IV, lib. III, cap. XXIX, p. 25.

⁸² G. Grippa, *La Scienza*, cit., t. II, p. 131.

⁸³ Ivi, pp. 135-136.

⁸⁴ Ivi, p. 137.

⁸⁵ Ivi, pp. 137-151.

schiavitù perpetua colla condanna a' lavori pubblici, con due segni d'infamia sul viso, e con una frusta ripetuta ogni anno non allontanerà gli Uomini da' gravi, ed atroci delitti; non ne saranno allontanati neppure (come in fatti non ne sono stati mai allontanati) né dalle Forche, né dalle Ruote, né da' Roghi, nè da qualunque altra specie di supplizio»⁸⁶.

Il proporzionalismo, l'utilitarismo e l'umanitarismo, ossia le grandi direttrici della riflessione illuministica sul "problema penale", erano tutti presenti nell'opera di Grippa⁸⁷. A parte la grande rilevanza, in sé, dell'essersi schierato contro la pena di morte, erano gli argomenti usati dallo studioso a mostrare un'indubbia apertura e disponibilità problematica. Dalla tendenza alla secolarizzazione al riecheggiamento delle teoriche relative al diritto alla felicità: erano numerosi gli spunti, presenti nell'opera di Grippa, che mostravano uno studioso sensibile ai temi trattati dalla più avanzata cultura illuministica.

⁸⁶ Ivi, pp. 151-154.

⁸⁷ Sul "problema penale" nell'Illuminismo cfr. G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, vol. I, *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976, pp. 383-392.